



A.Ge. Montessori - Associazione Genitori
via A. Bonacci Brunamonti 7 c/o Scuola Elementare Maria Montessori
06122 - PERUGIA (PG)
C.F. 94049800546

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'A.GE. MONTESSORI DEL 1 APRILE 2021

L'anno 2021, il giorno 1 del mese di aprile, alle ore 17, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione A.ge. Montessori

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Jacopo Caucci Von Saucken, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e la Sig.ra Maura Mori quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig. Jacopo Caucci Von Saucken il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: **A. ge. Montessori**.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "*Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS)*" contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale della Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **A. ge. Montessori Associazione di promozione sociale (in sigla A. ge. Montessori APS)**.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto e alla iscrizione al Registro della promozione sociale della regione Umbria.


Alle ore 17.30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Perugia 1 aprile 2021

Il Segretario




Il Presidente



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

A.GE. MONTESSORI



TITOLO I

Disposizioni generali

1) È costituita un'associazione denominata "Associazione Genitori Scuola Elementare Montessori", pure individuata dalla sigla "A. GE. Montessori". La denominazione dell'associazione è integrata con la locuzione "di Promozione Sociale", discendente dall'iscrizione nel Registro regionale della Promozione sociale. A seguito di detta integrazione la denominazione assunta è la seguente "Associazione Genitori Scuola Elementare Montessori, Associazione di Promozione Sociale" in sigla "A.GE. Montessori - APS".

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) la denominazione dell'associazione sarà altresì automaticamente integrata con l'acronimo ETS.

L'associazione ha sede in Perugia, via Alinda Bonacci Brunamonti n° 7, presso i locali della Scuola Elementare M. Montessori.

2) L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, come previste dall'art. 5, comma 1, lett. d), i) del D.Lgs. 3.07.2017 n..117:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs. 3.07.2017 n..117.

In particolare essa si propone di promuovere e favorire, l'organizzazione dell'attività didattica a favore degli alunni della Scuola elementare Maria Montessori di Perugia in orario scolastico, in accordo con la Direzione Didattica, fornendo esperti, ove richiesti e in orario extra-scolastico ponendone criteri di gestione e gli indirizzi programmatici. A tale fine l'Associazione potrà curare anche la predisposizione di un sostegno economico allo svolgimento della sopraindicata attività.

L'Associazione potrà avvalersi della collaborazione di altri Enti, pubblici o privati, per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

L'Associazione si propone altresì di costituire una struttura di servizi per la promozione ed il sostegno del metodo montessoriano, tanto attraverso la propria attività che con rimesse dirette di finanziamenti agli organi direttivi della Scuola Elementare Maria Montessori di Perugia.

L'Associazione potrà inoltre partecipare quale socio ad altri circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad Enti con scopi sociali od umanitari.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e sue successive modifiche e integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

3) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere.

TITOLO II

Soci

4) All'Associazione possono aderire tutti i genitori dei bambini che frequentano lo Scuola Elementare "Maria Montessori" di Perugia.

Possono altresì far parte dell'Associazione, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, le persone fisiche e altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero

non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale che siano interessate all'attività dell'Associazione stessa. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- a) Indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b) Dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito alle domande di ammissione a socio pervenute.

Detta delibera dovrà essere assunta entro trenta giorni dalla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato. In caso di non ammissione il Consiglio deve, entro sessanta giorni, motivare la delibera di rigetto e comunicarla all'interessato che potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria, che si pronuncerà in via definitiva alla prima occasione utile.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua, il cui importo è fissato, per ogni singolo esercizio, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Per il primo esercizio tale importo è stabilito nell'atto costitutivo.

I soci cui spetta di diritto tale qualifica dovranno corrispondere una quota associativa per ciascuno dei loro figli che frequentano la Scuola Elementare M. Montessori.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a

5) Il socio che intenda recedere dall' Associazione e deve darne preavviso di almeno tre mesi, rispetto alla data di scadenza del periodo per il quale è associato, con lettera raccomandata da inviarsi esclusivamente al Presidente del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio può anche venir meno per decadenza, ovverosia al momento in cui l'associato cessa di essere genitore esercente la potestà parentale su uno o più degli alunni della Scuola Elementare "Maria Montessori" di Perugia.

Oltre a quanto sopra la qualità di associati può perdersi per delibera di esclusione, da adottarsi ad opera del Consiglio Direttivo, dovuta alla ricorrenza di accertati motivi di incompatibilità, per inottemperanza alle norme del presente statuto o per motivi che importino indegnità, oltre che per ritardato pagamento dei contributi associativi per oltre un semestre.

Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata nella successiva convocazione **si** pronuncerà in maniera definitiva.

A tali fini, il Consiglio Direttivo procederà entro il primo bimestre di ogni esercizio sociale alla revisione del libro dei soci, procedendo, ove consentito dal presente statuto, alle necessarie cancellazioni.

TITOLO III

Assemblea dei soci

6) L'Assemblea dei soci, convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su delibera del Consiglio non meno di venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale, o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Compiti dell'Assemblea sono:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, ad eccezione dei primi Consiglieri che vengono nominati nell'atto costitutivo;
- b) approvare il bilancio;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) deliberare in merito ai ricorsi presentati dai soci esclusi;
- e) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) esprimere il proprio parere vincolante su ogni altro argomento sottoposto al Suo giudizio per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno dieci soci.
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

7) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovano in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun associato ha un voto; potrà rappresentare uno o più soci fino ad un massimo di 5, purché munito di regolare delega scritta, qualora il numero di associati non sia inferiore a cinquecento; potrà rappresentare sino ad un massimo di tre associati qualora il numero degli associati sia inferiore a cinquecento

Per la costituzione dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà degli associati. Non raggiungendo questo numero minimo di partecipanti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati. La data di questa seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

8) L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati.

9) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente, in mancanza di entrambi, l'assemblea elegge nel suo seno il presidente.

Inoltre l'assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario verbalizzante e qualora la delibera riguardi elezioni alle cariche associative, dagli scrutatori.

Nel caso di elezioni per il rinnovo o la creazione di cariche associative queste si terranno per alzata di mano. Della relativa procedura e dei risultati dovrà essere dato atto a verbale, che sarà



sottoscritto, a norma del comma precedente da almeno tre scrutatori eletti all'uopo dall'Assemblea nel suo seno senza formalità di procedura.

10) Assemblee straordinarie potranno essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentino almeno la decima parte degli associati.

11) I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono mutare gli scopi nel precedente punto 2.

Per la validità di tali deliberazioni è necessaria la presenza, sia in prima che seconda convocazione, di un quinto dei soci ed il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti o rappresentati.

12) Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da non meno di quattro e non più di sei membri, così come verrà determinato di volta in volta dall'Assemblea al momento dell'elezione.

Per il primo esercizio, la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un esercizio biennale ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo procederà alla loro sostituzione attingendo dai nominativi degli eventuali soci non eletti all'ultima Assemblea elettiva, partendo dal primo dei non eletti; laddove non fosse possibile provvedere a tale tipo di sostituzione, il Consiglio procederà alla sostituzione per cooptazione tra i soci. Solamente i Consiglieri sostituiti per cooptazione rimarranno in carica fino alla successiva assemblea convocata per qualsiasi motivo.

Qualora il numero dei Consiglieri nominati dall'Assemblea si riduca, per qualsiasi motivo, a meno della metà, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto, salva ogni attività di ordinaria amministrazione, posta in essere dal Consiglio nelle more della sua rielezione.

La carica di Consigliere è gratuita.

13) Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione, ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio provvede a:

- a) studio e formulazione dei programmi didattici delle attività in orario extra-scolastico;
- b) scelta degli esperti a supporto del personale insegnante in orario scolastico da proporre alla Direzione didattica;
- c) gestione dei corsi di lezione delle attività in orario extra-scolastico;
- d) definizione dell'importo delle quote annue di associazione;
- e) deliberazioni di ammissione dei soci che non siano tali per diritto;
- f) approvazione dei progetti di rendiconto gestionale e redazione dei bilanci da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- g) ogni altro compito di ordinaria e straordinaria amministrazione inerente al perseguimento dello scopo sociale.

14) Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.

Le decisioni sono prese per alzata di mano, a maggioranza semplice, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta della metà dei Consiglieri.

15) Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Per il primo esercizio tali nomine vengono effettuate nell'atto costitutivo.

16) Al Presidente spettano le seguenti facoltà:

- a) rappresentanza legale dell'Associazione;
- b) convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- c) direzione amministrativa dei corsi di lezione delle attività in orario extra-scolastico;
- d) stipulazione dei contratti dell'Associazione;
- e) sovrintendenza di tutte le articolazioni dell'Associazione;
- f) assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti dalle circostanze, riferendo ne quanto prima al Consiglio; in ogni caso tali provvedimenti, in quanto contingibili ed urgenti, sono immediatamente riferibili all'Associazione nel suo complesso e necessitano di ratifica del Consiglio Direttivo.

17) Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo ed assiste il Presidente nell'amministrazione dell'Associazione e nell'esercizio delle altre sue attribuzioni.

18) Spetta al Tesoriere dell'Associazione la tenuta della contabilità e dei libri associativi, la tenuta della cassa e l'iscrizione, con il concorso del Presidente, dei mandati di pagamento.

I mandati di pagamento, se non sono muniti della firma del Presidente, non costituiscono valido titolo legale di scarico per il Tesoriere.

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili l'associazione tiene i seguenti libri sociali

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

I libri sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali previa motivata istanza al Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

Finanze e patrimonio

19) Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi per ogni esercizio da parte del Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- c) da versamenti volontari degli associati;
- d) da sovvenzione di terzi in qualità di persone fisiche, giuridiche ed enti.

I contributi ordinari possono anche essere corrisposti frazionandoli in rate fino ad un massimo di nove.

20) I contributi associativi sono dovuti in ogni caso per l'intero esercizio annuale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

Il socio dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per l'intero esercizio in corso al momento della cessazione.

21) Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

22) L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

TITOLO V

Esercizi associativi e norme finali

23) Gli esercizi associativi hanno durata dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno e il bilancio di esercizio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio successivo. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore

24) In caso di scioglimento o di cessazione o di estinzione, l'Associazione designerà uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale. La devoluzione sarà effettuata, salva diversa destinazione impressa dalla legge, a favore di altri Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sopraindicato sono nulli.

25) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo.



26) Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle referenti norme di legge ed ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.



Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Perugia

Ufficio Territoriale di Perugia

Copia conforme all'originale qui depositato, conservato
e registrato in **30 GIU. 2022** Vol. **1974/53**

che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Imposte riscosse **30 GIU. 2022**
Perugia, li

Firma su delega del Provveditore Provinciale (Adolfo BRAY)

Laurelli Milena



(Laurelli Milena)